



Tribunale di Cremona

RG N. 9/2015 CP

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Benedetto Sieff	Presidente
dott. Stefania Grasselli	Giudice
dott. Maria Marta Cristoni	Giudice relatore-estensore

all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 04.02.2016, udita la relazione del giudice relatore, sentite le parti presenti, esaminati gli atti e i documenti allegati, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- in data 21.07.2015 la società HOLDING DOLCIARIA ITALIANA SPA (HDI SPA), con sede legale a Castelleone (CR) S.S. 415 Paullese, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante sig. Lameri Gaspare, depositava ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 ss. l. fall.;
- il Tribunale di Cremona, con decreto depositato il 30.07.2015, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale nominando il giudice delegato ed il commissario giudiziale, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



- in data 31.10.2015 il commissario giudiziale depositava la propria relazione ai sensi dell'art. 172 l. fall.;
- in data 11.11.2015 si è tenuta l'adunanza dei creditori ai sensi dell'art. 174 l. fall.;
- il commissario comunicava la intervenuta approvazione della proposta concordataria a norma dell'art. 177 e 178 l. fall. e conseguentemente il Tribunale, con decreto in data 10-12-2015, sentito il giudice delegato e preso atto dell'approvazione della proposta di concordato fissava l'udienza del 4.02.2016 in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo le pubblicazioni e notificazioni di cui all'art. 180, 1° comma l.fall.;
- in data 24-1-2016 il commissario giudiziale depositava il proprio motivato parere ex art. 180 l. fall., favorevole all'omologa;
- all'udienza del 4.02.2016 si costituiva H.D.I. spa esibendo le notifiche effettuate nei confronti dei creditori dissenzienti chiedendo l'omologa del concordato e l'adozione dei provvedimenti conseguenti ed il commissario rinnovava il suo parere favorevole;
- non venivano proposte opposizioni.

Ciò premesso il Tribunale osserva quanto segue.

Sotto il profilo della regolarità formale si rileva che la società istante ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 e 186 bis l. fall. ed ha depositato nel termine previsto la somma indicata dal Tribunale per spese di procedura.

La proposta è stata inoltre ritualmente approvata a norma dell'art. 177 l. fall., riportando il voto favorevole dell'86,71% dei creditori ammessi al voto anche mediante il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 178 co. IV l. fall. (nella formulazione vigente all'epoca della instaurazione



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e seguenti l.fall.,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da **HOLDING DOLCIARIA ITALIANA S.P.A.**, con sede legale in Castelleone (CR), S.S. 415 Paullese, alle condizioni stabilite dal piano e dal presente decreto

NOMINA

giudice delegato la dott. Maria Marta Cristoni;

DISPONE

il rilascio di copia urgente del presente provvedimento al commissario giudiziale, affinché possa dar corso agli adempimenti della procedura.

ORDINA

la pubblicazione del presente decreto a norma dell'art. 17 l.fall.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al debitore e al commissario giudiziale e per gli altri adempimenti di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016.

Il giudice estensore

Maria Marta Cristoni

Il presidente

Benedetto Sieff

